DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEGLI UTENTI E, IN PARTICOLARE, DELLE PERSONE CON DISABILITA' AGLI STRUMENTI INFORMATICI

Art. 3-quinquies

Procedura di attuazione

La dichiarazione di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformita' al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita' ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.

Versione in vigore dal 26 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici
Estremi	Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-e-semplificare-l-accesso-degli-utenti-e-in/art-3-quinquies-procedura-di-attuazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it